

tare l'articolo di legge secondo una prospettiva "selettiva": l'Autorità definirà la categoria degli atti su cui non effettuare l'AIR e la categoria dei cosiddetti "atti principali" su cui invece realizzare la valutazione. L'Autorità fisserà alcuni criteri di esclusione – per togliere a priori dall'ambito di applicazione dell'AIR certi interventi regolatori – e alcuni criteri di inclusione – da applicare per stabilire su quali provvedimenti invece l'AIR debba essere svolta. L'Autorità sceglierà altresì i casi in cui effettuare l'AIR sull'intero oggetto del provvedimento o limitatamente alle sue parti più significative.

L'Autorità ritiene che l'introduzione dell'AIR non possa che avvenire in modo sperimentale e graduale. In questa prima fase preliminare essa ha deciso di sottoporre a consultazione pubblica un documento di carattere generale *Linee guida sull'introduzione dell'Analisi di impatto della regolazione – AIR – nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas* con l'obiettivo di sviluppare un primo confronto con operatori e associazioni e di ricevere le loro osservazioni e proposte. Nel frattempo, al fine di raccogliere ulteriori elementi, ha pure deciso di avviare alcuni test della metodologia AIR, posta alla consultazione su due provvedimenti che verranno adottati nel periodo aprile 2005 – giugno 2005.

Dal secondo semestre 2005 l'Autorità intende aprire una fase di sperimentazione vera e propria, al fine di testare e affinare non soltanto i contenuti e le specifiche tecniche di cui l'AIR si avvale, ma anche le modalità con cui il percorso logico dell'analisi è stato inserito nel processo regolatorio, al fine di accertare con sicurezza che la sua utilizzazione a regime sia sostenibile da parte dell'Autorità.

La durata della sperimentazione potrebbe essere triennale, con l'indicazione del numero di casi sottoposti ad AIR ogni anno. Tale periodo dovrebbe servire per definire compiutamente: i criteri per selezionare i casi; le modalità di organizzazione interna dell'Autorità; le modalità di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori; le modalità di valutazione economica.

Operativamente, la sperimentazione si avvierà formalmente nell'ambito del processo di adozione del provvedimento dell'Autorità che definirà modalità e procedure dell'AIR nella seconda metà del 2005.

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

La CCSE è stata istituita nel 1961 (allora si chiamava *Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche*), in seguito alla decisione del CIP di creare un meccanismo di perequazione al momento dell'introduzione nel nostro paese della tariffa unica nazionale. Oggi la CCSE svolge la sua attività nel setto-

re energetico con competenze in materia di riscossione, gestione ed erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità e dalle altre amministrazioni competenti; ciò al fine di garantire il funzionamento del sistema in condizioni di concorrenza, di sussidiare le imprese sfavorite nel periodo d'avvio della liberalizzazione e di coprire gli oneri generali di sistema.

Sul piano organizzativo la CCSE, che rappresenta il braccio operativo dell'Autorità, è costituita dal Comitato di gestione, a cui sono affidati tutti i compiti di amministrazione, e dal Collegio dei revisori, che esercita le funzioni tipiche dei sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento di questo organismo. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della CCSE sono nominati dall'Autorità d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria.

Con la delibera n. 164 del 15 settembre 2004, l'Autorità ha nominato i nuovi vertici della CCSE dopo aver ricevuto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze la prevista intesa alle nomine dei componenti degli organi collegiali. In data 1 ottobre 2004 il neocostituito Comitato di gestione si è effettivamente insediato dando avvio al triennio di attività.

Oltre alle attività istituzionalmente affidate alla CCSE e afferenti al settore elettrico, per le quali si rimanda agli approfondimenti inclusi nel Capitolo 3, si ricorda in questa sede che la CCSE gestisce attualmente anche quattro conti amministrativi per il settore gas, ovvero:

- il Fondo per la compensazione temporanea dei costi elevati di distribuzione, destinato alla compensazione dei costi più elevati (per fattori esogeni) di distribuzione del gas;
- il Conto per la compensazione degli ambiti a elevati costi unitari, destinato ad assicurare la copertura della compensazione relativa ai clienti finali situati negli ambiti nei quali i costi riconosciuti sono superiori alla componente materia prima, al di sopra di una determinata soglia;
- il Conto per l'assicurazione dei clienti finali civili del gas, che ha lo scopo di garantire al Comitato italiano gas la copertura dell'onere relativo alla assicurazione obbligatoria unica nazionale per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi all'uso del gas naturale;
- il Fondo per misure e interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale. Istituito dall'art. 11 della delibera n. 170 del 29 settembre 2004, esso persegue la finalità di garantire la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti per il risparmio energetico.

8. ORGANIZZAZIONE E RISORSE

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI: DIREZIONI, UNITÀ E NUCLEI

Nel corso dell'anno di riferimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha ritenuto opportuno, in ragione dell'evoluzione del contesto istituzionale e operativo, effettuare una verifica dell'originario assetto organizzativo e funzionale, con l'intento di definire eventuali aggiornamenti o modifiche finalizzati alla progettazione di un modello organico e ottimizzato. Ciò nella consapevolezza che la struttura organizzativa e lo sviluppo delle risorse umane sono gli strumenti attraverso i quali possono essere attuate le direttrici strategiche e perseguiti gli obiettivi istituzionali.


Il processo di riorganizzazione ha condotto alla definizione di una struttura che ha inteso integrare la componente di processo con quella settoriale.

Gli elementi distintivi del nuovo modello organizzativo, individuato con le deliberazioni del 20 ottobre 2004, n. 182 e n. 183, possono così riassumersi:

- istituzione del Segretariato generale, a diretto supporto del Collegio, anche al fine di consentire allo stesso il pieno governo dei processi di pianificazione e controllo strategico che, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono posti in capo all'organo di vertice dell'amministrazione;
- rafforzamento della Direzione generale, quale elemento apicale della gestione, anche tramite la creazione di due unità (Controllo di gestione e Sistemi informativi) in staff al Direttore generale, così da riportare direttamente nella sua sfera di attribuzioni la gestione di attività strumentali e di controllo rilevanti per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'intera struttura;
- istituzione di una Direzione vigilanza e controllo, al fine di migliorare la capacità di monitoraggio dell'Autorità sui settori regolati e di acquisire conseguentemente elementi di riscontro sulle modalità di attuazione degli atti di regolazione;
- istituzione di una Direzione tariffe, in modo da fornire il giusto rilievo anche in termini organizzativi a una delle funzioni istituzionali di maggiore rilevanza, nonché al fine di favorire un processo di tendenziale armonizzazione della tariffazione nei settori dell'energia elettrica e del gas.

L'articolazione organizzativa dell'Autorità è riprodotta nell'organigramma della figura 8.1, dalla quale emerge la nuova formulazione, anche in un'ottica di semplificazione e omogeneizzazione della struttura, delle unità organizzative di primo livello (Direzioni) e di quelle di secondo livello (Unità) rispetto alla precedente articolazione in Aree tecniche programmatiche, Servizi con funzioni strumentali e di supporto, Divisioni e Uffici.

FIG. 8.1 IL NUOVO ORGANIGRAMMA DELL'AUTORITÀ



All'introduzione del modello suddetto si è accompagnata l'approvazione di un nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, con il quale – attraverso l'introduzione della figura del Segretario generale, a diretto supporto dell'organo di vertice, e il "rafforzamento" del Direttore generale, a capo della gestione – si è inteso dare piena attuazione al principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione, contenuto nella legge istitutiva del 1995.

Nel nuovo regolamento traspaiono altresì le esigenze dell'Autorità di operare per programmi e obiettivi e, conseguentemente, di individuare e ripartire ruoli, compiti, responsabilità (si veda il paragrafo successivo).

In tale contesto l'Autorità ha per la prima volta adottato *Linee guida* e indirizzi strategici a carattere pluriennale, con valenza per il triennio 2005-2007, cui adeguare e correlare i piani operativi annuali di competenza della struttura.

PROCEDURE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

L'Autorità, nel corso del 2004, ha continuato il lavoro di ammodernamento delle procedure amministrative, in linea sia con il nuovo assetto organizzativo delineatosi con le delibere n. 182/04 e n. 183/04, sia con l'avvenuta definizione di un nuovo sistema di deleghe, introdotti per realizzare più efficacemente i principi di decentramento della spesa e delle responsabilità amministrative precisate dalle richiamate deliberazioni.

Le funzioni di indirizzo e controllo del Collegio, così come i poteri di direzione, coordinamento e controllo del Direttore generale sulla struttura, assumono pure in quest'ambito maggiore evidenza, anche attraverso la previsione di una opportuna attività di *reporting*.

Il decentramento delle responsabilità ha avuto il suo naturale completamento nell'adozione del programma annuale operativo 2005 per ciascuna Direzione, con relativa assegnazione di *budget*. Per l'anno 2005, sia pure in via sperimentale, ciascuna Direzione è chiamata a operare per la prima volta sulla base di un *budget* di spesa assegnato in relazione alle specifiche linee di attività.

Altro tassello, nel restauro del mosaico delle procedure amministrative dell'Autorità, è rappresentato dal *Manuale operativo per l'acquisizione di prestazioni, servizi e forniture di beni*, predisposto allo scopo di definire processi operativi, di descrivere modalità e comportamenti organizzativi e di stabilire competenze e responsabilità nonché flussi informativi.

Come già le procedure di registrazione inventariale e contabile delle attività e delle passività che concorrono alla formazione del patrimonio dell'Autorità (appro-

vate con delibera 18 marzo 2004, n. 39), anche quelle concernenti la gestione dei processi di spesa, oltre a risultare immediatamente rispondenti ai principi introdotti nel decreto legislativo n. 286/99 in materia di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, si pongono in correlazione con il sistema di contabilità economico-patrimoniale, integrato alla contabilità finanziaria, adottato con la delibera n. 153 del 9 settembre 2004. Il sistema integrato di contabilità consentirà di monitorare, già nella fase di sperimentazione nel corso del 2005, la finalizzazione sia della spesa sia dei costi, oltre che di verificare la conformità amministrativo-contabile dell'impiego delle risorse. In relazione a tale ultimo aspetto, al fine di meglio governare la correttezza amministrativo-contabile nell'acquisizione e nell'impiego decentrato delle risorse, nel regolamento di contabilità è stata introdotta la figura del Ragioniere capo cui viene affidata la verifica degli atti prima della liquidazione delle spese.

RISORSE UMANE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Acquisizione delle risorse, formazione e sviluppo del personale

Per effetto dell'art. 1, comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che ha modificato la legge istitutiva del 1995, la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità conta 120 unità (e non più 80), mentre la dotazione del personale con contratto a tempo determinato passa da 40 a 60 unità. Peraltro, l'attuale dotazione complessiva, già inferiore rispetto all'originario contingente di legge, risulta maggiormente diminuita in relazione alle previsioni contenute nelle sopra richiamate disposizioni legislative. Per conseguenza, nell'ottica dell'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della sua azione istituzionale e della migliore utilizzazione delle risorse umane e delle capacità professionali, l'Autorità ha avviato un processo per la ridefinizione della pianta organica del personale di ruolo e, più in generale, per la rideterminazione della sua dotazione di personale dipendente, sia di ruolo sia a tempo determinato.

Il 2004 è stato caratterizzato, sotto un profilo generale, dalla prosecuzione dell'attività di reclutamento di personale – a tempo indeterminato e a tempo determinato – nell'ambito di un programma di assunzioni riconfermato rispetto a quello adottato nell'anno precedente e finalizzato ad avvicinare il più possibile la dotazione organica effettiva ai contingenti previsti dalla legge. In tale contesto si è cercato parimenti di dare tempestivamente corso alle azioni per il reclutamento di nuovo personale, conseguenti al processo di riorganizzazione e rese necessarie per la copertura di specifiche posizioni particolarmente significative nel nuovo assetto organizzativo. L'introduzione in struttura della Direzione tariffe, nonché l'istituzione della figura del Segretariato generale e, nello stesso ambito, dell'Unità pianificazione e controllo strategico hanno reso necessaria e

indifferibile, in ragione della delicatezza dei ruoli e delle funzioni attribuite, l'assunzione con contratto a tempo determinato di tre unità di qualifica dirigenziale. Si è proceduto altresì al compimento di una procedura di selezione pubblica che ha condotto all'assunzione con contratto a tempo determinato di una unità di personale nella carriera di funzionario, con profilo di economista. Nell'anno di riferimento si è inoltre portato a conclusione l'espletamento dei concorsi pubblici banditi – secondo il programma approvato nel novembre 2003 sulla base della dotazione organica antecedente la legge n. 239/04 – per l'assunzione in ruolo di un dirigente e di sei funzionari. Sono stati infine pubblicati avvisi di selezione pubblica per l'assunzione con contratto a tempo determinato di 26 nuove unità di personale di cui 11 nella carriera degli operativi e 15 nella carriera dei funzionari.

Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, si conferma l'attenzione per lo sviluppo del personale, basata sul riconoscimento e sulla valutazione delle capacità professionali dei dipendenti utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità. In particolare, si è svolto, con riferimento all'attività del 2003, il processo di valutazione finalizzato alla progressione nelle carriere e all'erogazione del trattamento accessorio di "produttività" (gratifica), per il quale è stata applicata la formula di premio incentivante, corrisposto ai funzionari e ai dirigenti in ragione dell'assiduità, della qualità delle prestazioni, dei risultati e delle responsabilità e funzioni formalmente attribuite. Oltre a ciò, a fronte del processo di riorganizzazione e delle nuove maggiori responsabilità conferite sono state espletate le procedure di promozione sia di cinque direttori alla qualifica di Direttore centrale, sia di un direttore aggiunto alla qualifica di Direttore.

Come sempre si è prestata grande attenzione al tema della formazione: numerosi sono stati i dipendenti dell'Autorità (nell'ordine del 60-70 per cento del personale in servizio) che hanno preso parte a corsi e iniziative nazionali e internazionali, presso organismi e istituzioni di assoluta e comprovata esperienza tecnico-scientifica, al fine di mantenere vivi il confronto dialettico e l'aggiornamento professionale sui profili attuativi e di esperienza nei settori dell'energia elettrica e del gas. Peraltro, deve rilevarsi come non sia ancora divenuto possibile realizzare, pur se il tema è stato più volte affrontato in via istruttoria, un sistematico e organico piano di formazione.

Nell'anno di riferimento si è per la prima volta attivato un programma di previdenza complementare in favore dei dipendenti dell'Autorità. Il Fondo pensione cui hanno aderito i dipendenti è stato selezionato attraverso una procedura di confronto concorrenziale fra i gestori dei Fondi pensione ufficialmente abilitati. L'anno in corso è stato caratterizzato da un intenso confronto sindacale che ha avuto come momenti di massima espressione la modificazione della struttura

del trattamento economico dei dipendenti, oltre che talune variazioni del processo valutativo e di carriera degli stessi.

Per quanto riguarda il trattamento economico, l'Autorità ha inteso allinearsi il più possibile alla struttura della retribuzione come modificata per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; ciò in conformità con quanto previsto dalla legge istitutiva che stabilisce come le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale debbano essere stabilite in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Antitrust, tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Autorità. Conseguentemente è stata disposta l'articolazione del trattamento retributivo nelle voci "retribuzione di livello", "premio di presenza" e, per il solo personale appartenente alle carriere dei dirigenti e dei funzionari, "gratifica individuale annuale".

Relativamente al processo valutativo, sempre in un'ottica di riallineamento all'Antitrust, sono stati introdotti due rilevanti elementi di novità:

- la direzione e il coordinamento unitario del processo valutativo a opera del Direttore generale, con l'ausilio di un Comitato di valutazione composto da tutti i direttori valutatori;
- la determinazione di un unico *budget* di livelli di progressione e di un'unica graduatoria definitiva, per ciascuna carriera.

È in corso di definizione con le organizzazioni sindacali un importante accordo in materia di sicurezza e salute dei dipendenti sul luogo del lavoro, in attuazione della legge 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modificazioni.

Compagine – Analisi per età, qualifica e livelli retributivi

Nelle more della ridefinizione della dotazione alla luce delle disposizioni della legge n. 239/04, l'attuale pianta organica dell'Autorità, definita con delibera 7 marzo 2001, n. 53, è strutturata secondo le carriere e le qualifiche illustrate nella tavola 8.1.

La dotazione dell'Autorità risulta, al 31 marzo 2005, pari a 101 unità delle quali 69 a tempo indeterminato e 32 a tempo determinato. Si aggiunga a esse il personale pubblico e non, reso disponibile mediante comandi e distacchi per 6 risorse complessive (Tav. 8.2).

Il personale è suddiviso nelle carriere dei dirigenti, dei funzionari, degli operativi e degli esecutivi. La composizione per carriera e qualifica è descritta nella tavola 8.3. Il personale ha un'età media poco al di sotto dei 40 anni e possiede un elevato grado di qualificazione professionale. Tutti i dipendenti sono in possesso di un diploma di scuola superiore e il 78 per cento è laureato.

Come previsto dalla legge istitutiva, le retribuzioni contrattuali sono equiparate a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le retribuzioni

TAV. 8.1 PIANTA ORGANICA

CARRIERA DEI DIRIGENTI	15 UNITÀ
Direttore generale	
Direttore centrale	
Direttore	
Direttore aggiunto	
CARRIERA DEI FUNZIONARI	46 UNITÀ
Primo funzionario	
Funzionario di I	
Funzionario di II	
Funzionario di III	
CARRIERA DEGLI OPERATIVI	18 UNITÀ
Impiegato	
Coadiutore	
Aggiunto	
Applicato	
CARRIERA DEGLI ESECUTIVI	1 UNITÀ
Commesso capo	
Commesso	
TOTALE	80 UNITÀ

TAV. 8.2 PERSONALE AL 31 MARZO 2005 PER TIPO DI CONTRATTO

QUALIFICHE	RUOLO	TEMPO DETERMINATO	COMANDI, DISTACCHI
Direttore generale	0	1	0
Direttore centrale	5	0	0
Direttore	3	3	0
Direttore aggiunto	7	1	0
Primo funzionario	3	1	0
Funzionario I	6	1	0
Funzionario II	21	5	4
Funzionario III	9	12	0
Impiegato	4	2	1
Coadiutore	4	3	0
Aggiunto	7	3	0
Commesso	0	0	1
TOTALE	69	32	6

TAV. 8.3 PERSONALE AL 31 MARZO 2005 PER CARRIERA E QUALIFICA

DIRIGENTI		FUNZIONARI		IMPIEGATI		ESECUTIVI	
Direttore generale	1	Primo funzionario	4	Impiegato	7	-	-
Direttore centrale	5	Funzionario I	7	Coadiutore	7	Commesso capo	-
Direttore	6	Funzionario II	30	Aggiunto	10	Commesso	1
Direttore aggiunto	8	Funzionario III	21	Applicato	-	-	-
TOTALE	20	TOTALE	62	TOTALE	24	TOTALE	1

TAV. 8.4 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE LORDA PER CARRIERA E GRADO(A)

DIRIGENTI		FUNZIONARI		IMPIEGATI		ESECUTIVI	
Direttore generale	141,6	Primo funzionario	71,6	Impiegato	42,2	-	-
Direttore centrale	116,3	Funzionario I	58,6	Coadiutore	35,5	Commesso capo	31,8
Direttore	92,8	Funzionario II	45,7	Aggiunto	27,8	Commesso	24,1
Direttore aggiunto	82,6	Funzionario III	39,1	Applicato	24,9	-	-

(A) Livello base, al netto della gratifica annuale, in migliaia di euro.

medie annue effettive (al lordo delle ritenute erariali ma al netto della gratifica annuale e dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità) sono riportate nella tavola 8.4.

GESTIONE FINANZIARIA

Lo scorso anno l'Autorità si è impegnata nel progetto di implementazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale correlato a una conduzione non più di tipo finanziario-autorizzatorio, bensì finanziario-decisionale.

L'introduzione graduale, già nel corso del 2004, di nuovi strumenti operativi ha prodotto i primi importanti risultati: l'Autorità in sede di approvazione del tradizionale bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2005 ha accolto l'impostazione di tipo budgetario, approvando anche i bilanci di previsione finanziari delle singole direzioni. Al fine di agevolare l'introduzione e l'operatività, quand'anche solo sperimentale, del nuovo processo di contabilità, è stato sviluppato il sistema informativo in modo da consentire a ciascun responsabile di direzione di tener monitorato in tempo reale e in corso di esercizio l'andamento del *budget* assegnato alla propria direzione. Il percorso evolutivo caratterizzato attualmente sia dall'affiancamento della contabilità economi-

co-patrimoniale ed economico-analitica alla contabilità finanziaria, sia dal decentramento delle responsabilità è stato altresì accompagnato (come già ricordato nel primo paragrafo di questo Capitolo) dall'introduzione di un nuovo sistema di deleghe e dalla istituzione della nuova figura del Ragioniere capo.

In termini generali la gestione finanziaria dell'Autorità si svolge, in conformità alla disciplina di cui al vigente regolamento di contabilità, sulla base di un bilancio annuale di previsione approvato dall'Autorità stessa. Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2004, approvato con delibera n. 76 del 27 aprile 2005, rappresenta le risultanze della gestione del relativo anno finanziario, coincidente con l'anno solare.

Il funzionamento dell'Autorità non genera oneri a carico del bilancio dello Stato. Aderendo a un'impostazione di mutualità settoriale, il finanziamento dell'Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, che contribuiscono con un versamento annuale nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e comunque non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Le entrate finanziarie sono costituite per la quasi totalità dal suddetto contributo a carico dei soggetti esercenti i servizi di energia elettrica e gas. Per la prima volta, con riferimento al contributo 2004, è stata adottata una nuova modalità di versamento che ha consentito all'Autorità un significativo e netto miglioramento rispetto ai tempi "fisiologici" di trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato. Anche per l'anno 2004 la misura del contributo dovuto dai soggetti regolati, con riferimento all'anno 2003, è stata mantenuta pari all'aliquota dello 0,3 per mille, quindi al di sotto dell'1 per mille che, come si è detto, è il valore massimo stabilito dalla legge.

Tra le uscite si segnala che le spese per il funzionamento degli organi istituzionali ammontano a circa 1,05 milioni di euro. Tale voce ricomprende essenzialmente le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità (come noto equiparate al trattamento economico del Presidente e del giudice della Corte costituzionale) erogate nell'esercizio 2004 e che tengono conto degli effetti degli aggiornamenti di dette indennità emanate nell'ultimo trimestre 2003.

Le spese del personale per i dipendenti, pari a 8,3 milioni di euro, sono incrementate per effetto: degli accordi sindacali in materia di nuova struttura della retribuzione; della corresponsione delle competenze arretrate connesse con l'intervenuto aggiornamento dei livelli stipendiali; nonché dell'attivazione del programma di previdenza complementare che contempla espressamente una contribuzione anche a carico del datore di lavoro dell'Autorità.

Gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità, sostenuti per il personale e per i componenti, sono risultati pari a 3,4 milioni di euro.

Il ricorso a prestazioni di servizi a opera di terzi si è reso necessario per l'affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per la fornitura di lavoro temporaneo, indispensabili per sopperire a specifiche esigenze alle

quali in esito alle ricognizioni effettuate non era possibile far fronte con la dotazione di personale esistente. Il ricorso a prestazioni esterne si è reso altresì necessario per assicurare alcune tipologie di servizi, quali quelli relativi alla gestione paghe e contributi; al funzionamento e alla gestione degli immobili ove sono posizionati la sede di Milano e l'Ufficio di Roma dell'Autorità; nonché all'espletamento di specifici incarichi di consulenza, come l'assistenza all'Autorità nel progetto di ridefinizione organizzativa, ovvero sia di supporto agli Uffici per l'introduzione di un nuovo sistema di contabilità, sia di consulenze tecniche specialistiche su temi attinenti l'attività istituzionale dell'Autorità.

Sulla voce "uscite" incidono anche i canoni di locazione per gli immobili di Milano e di Roma ove attualmente opera l'Autorità.

Le spese in conto capitale, pari a 0,8 milioni di euro, consistono essenzialmente nell'acquisizione di attrezzature informatiche, mobili e arredi, impianti e materiale specialistico per la biblioteca.

Non è in dotazione all'Autorità alcun veicolo.

TAV. 8.5 **PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO**
Milioni di euro; anni solari

	2003	2004	VAR. %	COMP. % ^(A)
Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente applicato	7,17	5,48	-	-
ENTRATE	17,85	36,33	103,5	100,00
Contributo a carico dei soggetti regolati	17,15	35,47	106,8	97,6
Altre entrate	0,70	0,86	22,9	2,4
SPESE	20,11	27,90	38,7	100,00
<i>Spese correnti:</i>	<i>19,65</i>	<i>27,10</i>	<i>37,9</i>	<i>97,1</i>
Funzionamento degli organi istituzionali	1,22	1,14	-6,6	4,1
Personale in servizio	7,79	10,27	31,8	36,8
Oneri previdenziali e assistenziali per personale e organi istituzionali	2,48	3,41	37,5	12,2
Comitati, consulenze e prestazioni di servizi rese da terzi	4,38	8,09	84,7	29,0
Canoni di locazione	1,63	1,47	-9,8	5,3
Altre spese per acquisto di beni e servizi	2,21	2,72	23,1	9,7
<i>Spese in conto capitale</i>	<i>0,46</i>	<i>0,80</i>	<i>73,9</i>	<i>2,9</i>
Variazione dei residui attivi	0,00	0,00	-	-
Variazione dei residui passivi	0,57	0,78	-	-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5,48	14,70	168,2	-

(A) Anno 2004.

GLOSSARIO

Accesso di terzi alla rete: secondo la Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica 96/92/CE, l'accesso dà la possibilità di immettere e/o di prelevare energia elettrica da una rete di trasmissione e di distribuzione a produttori e clienti idonei, ossia anche a terzi non proprietari della rete. L'accesso può essere organizzato secondo tre diverse modalità:

- *accesso alle reti negoziato:* sistema di accesso basato su contratti individuali a prezzi liberamente negoziati dalle parti (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) e la pubblicazione delle tariffe medie di accesso;
- *accesso alle reti regolato:* sistema di accesso basato su contratti individuali (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi regolati da un apposito organismo (Autorità di regolazione, ministero ecc.);
- *Acquirente Unico* (vedi *infra*).

Secondo la Direttiva europea sul mercato interno del gas (98/30/CE), l'accesso alle reti riguarda il sistema di trasporto e distribuzione, comprese le funzioni ausiliari di stoccaggio e può avvenire secondo le modalità previste per la Direttiva sul mercato elettrico, tramite accesso negoziato o accesso regolato; non è invece esplicitamente prevista la possibilità dell'Acquirente Unico.

Acquirente Unico (AU): ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 4, comma 1, “*il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata Acquirente Unico*”. La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

Allacciamento: configurazione degli impianti di produttori e utilizzatori ai fini della connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Nel servizio del gas è la condotta che realizza la connessione fra la rete di trasporto o di distribuzione e il punto di consegna e riconsegna; può comprendere impianti di trattamento del gas, impianti di riduzione della pressione e apparecchi di misura. Per allacciamento aereo si intende l'esecuzione di un intervento solo sulla colonna montante o sulla derivazione di utenza.

Arbitrato: procedura di soluzione di controversie che, derogando alla giurisdizione ordinaria, permette alle parti di rivolgersi a giudici privati nella sede indi-

viduata e secondo regole scelte di comune accordo. Il risultato è una decisione dell'arbitro, il quale emette una sentenza (lodo).

Autoproduttore: ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, art. 2, comma 2, “è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Bilancio ambientale: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso un quadro riassuntivo di dati quantitativi relativi all'impatto ambientale di determinate attività produttive e all'impegno economico dell'impresa nel campo della protezione ambientale.

Bilancio energetico: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici (produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita, trasporto, trasformazione, utilizzazione) di un certo impianto o area geografica in un dato periodo di tempo. Normalmente i bilanci riportano le quantità di energia necessarie per il fabbisogno energetico espresse in quantità equivalenti di un solo tipo di energia primaria (in generale il petrolio). Il prospetto di bilancio permette di evidenziare, tra gli altri, due saldi significativi: i consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie) (vedi *infra*) e i consumi finali di energia (o impieghi finali) (vedi *infra*).

Biogas: gas derivanti da processi di decomposizione di materiale organico (come, per esempio, dalla frazione umida dei rifiuti solidi urbani) che, opportunamente trattati, possono essere utilizzati come combustibile per impianti di generazione termica di energia elettrica.

Biomassa: masse biologiche che possono essere recuperate e convertite in energia elettrica, in calore o in prodotti chimici sostitutivi di derivati del petrolio (biocarburanti). Per la loro capacità di rigenerarsi, vengono generalmente considerate fonti rinnovabili. Possono suddividersi in quattro categorie:

- residui agroindustriali;
- sottoprodotti agricoli;
- residui forestali e dell'industria del legno;
- colture energetiche.

Carbon tax: tassazione dei combustibili energetici di origine fossile in base al loro contenuto di carbonio, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse): istituzione con il compito di gestire il sistema di perequazione tariffaria, cioè dei flussi in entrata, derivanti dal pagamento di componenti tariffarie da parte degli utenti finali, e dei corrispondenti flussi in uscita, consistenti nei contributi alle imprese aventi diritto. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, attribuiva al CIP la facoltà di istituire Casse di conguaglio. L'attuale Ccse è stata istituita dal provvedimento CIP 29 agosto 1961, n. 341, in corrispondenza dell'unificazione su tutto il territorio nazionale dei prezzi e strutture tariffarie nel settore elettrico. Con la legge 14 novembre 1995, n. 481, sono state trasferite all'Autorità le competenze in materia di Ccse.

CDM (Clean Development Mechanism): meccanismo flessibile previsto dal Protocollo di Kyoto in base al quale i paesi industrializzati (Annex I) compresi nel Protocollo di Kyoto possono realizzare, nei paesi in via di sviluppo (Annex II), progetti che conseguano un beneficio ambientale in termini di emissioni di gas serra e trasferire tali benefici (crediti) sull'obbligo relativo al proprio paese.

CDR (combustibile derivato da rifiuti): in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi*, combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche. La termoutilizzazione del CDR può avvenire in impianti dedicati o in co-combustione (generalmente con il carbone).

Ciclo combinato: tecnologia per la produzione di energia elettrica da combustibili in forma gassosa, che si basa sull'utilizzo di una o più turbine (generalmente a gas: turbogas) associate a una turbina a vapore. Il calore dei fumi allo scarico della turbina viene sfruttato in un generatore di vapore a recupero nel quale si produce il vapore poi utilizzato nella turbina a vapore. Le centrali a

ciclo combinato permettono un uso particolarmente efficiente del combustibile e, nello stesso tempo, consentono un limitato impatto ambientale in termini di emissioni inquinanti. Qualora il calore in uscita dal ciclo combinato venga ulteriormente impiegato in un processo industriale sotto forma di vapore tecnologico, si ha cogenerazione.

CIP (Comitato interministeriale dei prezzi): comitato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto dal ministro con il compito di coordinare e disciplinare i prezzi di determinate merci e servizi, tra cui le tariffe dell'energia elettrica e del gas. È stato abolito in data 31 dicembre 1993, dalla legge n. 577, e le sue competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CIP6: provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, in base al quale è stato introdotto un sistema di incentivazione sull'energia elettrica prodotta in impianti rinnovabili e assimilati.

La remunerazione degli impianti che ricadono nel provvedimento CIP n. 6/92 consiste di due voci principali: il costo evitato e l'incentivazione specifica per la tecnologia di produzione utilizzata.

Il costo evitato a sua volta è composto da: costo evitato d'impianto, costo evitato di esercizio e manutenzione, costo evitato di combustibile. I valori dei primi due vengono aggiornati annualmente dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività, mentre il valore del costo evitato di combustibile è aggiornato annualmente in base ai costi di approvvigionamento di gas naturale per una centrale termoelettrica. L'incentivo specifico per tecnologia di produzione, invece, varia a seconda della tipologia d'impianto e rappresenta la quota incentivante che permette il recupero del capitale investito.

Le convenzioni CIP6, ai tempi siglate con Enel e oggi trasferite al Grtn hanno una durata variabile per quanto riguarda la cessione di energia elettrica (remunerata in base al costo evitato) e una durata limitata ad otto anni per la corresponsione della quota incentivante specifica per tecnologia.

Clients idonei (settore elettrico): secondo la Direttiva europea n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la Direttiva n. 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, sono i clienti ammessi a operare sul mercato libero, scegliendo il proprio fornitore. Essi hanno la facoltà di acquistare energia elettrica o gas da qualsivoglia operatore abilitato presente sul mercato e di ottenere il trasporto di tale energia sulle reti di trasmissione e distribuzione.